



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Classificazione 06.01
Collegare a prot. n.

Rif. nota prot. del

A tutte le Capitanerie di Porto

All'Ufficio Circondariale marittimo di
Porto Santo Stefano

E, p.c.:
Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Reparto VI
Reparto II
SEDE

Oggetto: PR-STW-01 PAR – Modalità per l'effettuazione delle visite preventive di imbarco e delle visite di idoneità alla navigazione (cd. visite biennali).

Com'è noto, gli articoli 323 cod. nav e 238 reg. cod. nav. richiedono, rispettivamente, che il personale marittimo sia sottoposto a visita preventiva di imbarco e a visita di idoneità alla navigazione. L'articolo 1178 cod.nav. individua in capo all'armatore o al comandante la responsabilità in caso di ammissione a far parte dell'equipaggio di marittimi non in regola con le visite mediche prevedendo nell'ambito delle contravvenzioni una specifica sanzione amministrativa; analoga previsione è riportata all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 71 del 2015.

È stata segnalata dall'armamento l'esigenza di uniformare l'operato di codesti Uffici e di semplificare le procedure in questione. Al riguardo, si comunica quanto segue.

VISITE DI IDONEITA' ALLA NAVIGAZIONE (cd. visite biennali)

Come è noto, ai sensi della normativa nazionale vigente, tali visite possono essere effettuate presso i servizi sanitari per il personale navigante – SASN – nazionali ovvero dai medici fiduciari reperibili al seguente link: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4658_0_file.pdf

Fermo restando il rispetto dei termini previsti per tali visite, al fine di non interrompere il ciclo lavorativo, al personale marittimo che lavora in continuità su mezzi operanti stabilmente nello stesso porto o sulle stesse linee, (senza il normale avvicendamento di imbarchi/sbarchi tipico delle lunghe navigazioni) quali, ad esempio, i marittimi addetti alla conduzione dei mezzi nautici dei piloti dei porti o il personale imbarcato ai sensi dell'articolo 172 bis cod. nav., non deve essere imposto lo sbarco e non deve essere ritirato il libretto di navigazione al momento dell'invio a visita.

Si precisa, altresì, che il libretto di navigazione non deve essere comunque ritirato per l'invio a visita di qualsiasi lavoratore marittimo.

Il ritiro del libretto di navigazione, invece, dovrà essere operato da codesti Uffici solamente a seguito di un giudizio di inidoneità. Quanto sopra a modifica espressa delle non più attuali indicazioni fornite nella circolare Titolo Gente di mare, serie IX, n. 34 del 10 maggio 1963.

Referente
Serena Cantoni
Certmarittimi.dgyptm@mit.gov.it



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

VISITE PREVENTIVE DI IMBARCO

Ai sensi della normativa nazionale vigente, tali visite possono essere effettuate presso i servizi sanitari per il personale navigante – SASN – nazionali ovvero dai medici fiduciari o presso altre organizzazioni riconosciute dai “P.&C.I. Club” ovvero da medici o cliniche incaricate dall’armatore.

Per quanto sopra esposto, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’imbarco, i certificati relativi a visite preventive di imbarco rilasciate dai medici suindicati, sono da considerarsi validi.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Patrizia Scarchilli

